

Edizione di venerdì 9 Luglio 2021

CASI OPERATIVI

Sovraindebitamento e soglia di povertà
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta R&S verso l'attenuazione delle sanzioni
di **Debora Reverberi**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Familiari con residenza diversa: nessuna esenzione Imu
di **Fabio Garrini**

ACCERTAMENTO

Niente accertamento ai soci se il maggior utile non transita sul conto economico
di **Angelo Ginex**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Limiti alla responsabilità tributaria del cessionario di un ramo d'azienda
di **Fabio Landuzzi**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Itinerari in bici a Cortina d'Ampezzo
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

CASI OPERATIVI

Sovraindebitamento e soglia di povertà

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso in cui un consumatore voglia presentare ai propri creditori un piano di ristrutturazione ex L. 3/2012, quali considerazioni preliminari deve effettuare il gestore incaricato della crisi?

Con il piano di ristrutturazione dei debiti, il consumatore ha la possibilità di proporre ai propri creditori un piano di uscita dalla situazione di sovraindebitamento in cui si è venuto a trovare, attraverso la messa a disposizione di una somma di denaro periodica (in genere mensile) in grado di soddisfare su un arco temporale congruo (5 – 7 anni) i propri creditori, in termini percentuali rispetto al credito globale.

Tale istituto è disciplinato dall'articolo 7, comma 1 bis, L. 3/2012.

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



EVOLUTION
Euroconference

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta R&S verso l'attenuazione delle sanzioni

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Mentre dilagano gli **accertamenti in materia di credito d'imposta R&S** di cui alla **previgente disciplina** dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii., agevolazione manifestamente **al centro delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate nell'anno 2021**, in base agli indirizzi operativi sulla prevenzione e contrasto all'evasione contenuti nella [circolare AdE 4/E/2021](#), si profila una **speranza a tutela dei contribuenti che ne hanno beneficiato in buona fede**.

Nell'iter di conversione in Legge del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) vi **sono due proposte emendative** di identico contenuto **aventi la chiara finalità di attenuare il regime sanzionatorio** a cui l'Agenzia delle entrate assoggetta le indebite fruizioni di crediti R&S.

I **sub-emendamenti** al maxi-emendamento 1.181 del Governo **contengono modifiche al testo del [comma 207 dell'articolo 1, L. 160/2019](#)** (c.d. Legge di Bilancio 2021) che disciplina l'ordinaria attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate e le **conseguenze dell'indebita fruizione del nuovo credito R&S&I&D**, nonché la facoltà per l'ente accertatore di ricorrere al parere tecnico del Mise.

Il punto di forza di tali proposte consiste nell'espressa **estensione del loro ambito applicativo anche al credito R&S di cui alla disciplina previgente dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#)**, in relazione alla quale le **condizioni di incertezza interpretativa, specie sotto il profilo delle attività ammissibili**, hanno certamente penalizzato i contribuenti in buona fede.

In base all'attuale normativa del [comma 207](#) citato i **controlli**, volti a verificare l'esistenza dei presupposti per la spettanza del credito d'imposta e la corretta applicazione della disciplina, **sono effettuati dall'Agenzia delle entrate in base ai seguenti documenti**:

- la **certificazione della documentazione contabile** di cui all'[articolo 1, comma 205, L. 160/2019](#);
- la **relazione tecnica** prevista all'[articolo 1, comma 206, L. 160/2019](#);
- l'**ulteriore documentazione fornita dall'impresa**.

Qualora l'ente accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta R&S&I&D *“provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria”*.

Con la [circolare 31/E/2020](#) l'Agenzia delle entrate ha formalizzato il comportamento già ampiamente adottato nell'attività accertativa in materia di crediti R&S ex [articolo 3 D.L. 145/2013](#) ovvero **l'assimilazione di tutti i casi di compensazione di un credito R&S che risulti inammissibile sotto il profilo delle attività o delle spese sostenute alla fattispecie di “credito inesistente” per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo.**

Coerentemente con tale impostazione **il termine per l'attività di controllo e la notifica del relativo atto di recupero risulterebbe esteso al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di completamento dell'utilizzo in compensazione.**

Secondo la definizione contenuta nell'[articolo 13, comma 5, D. Lgs. 471/1997](#) si intende **inesistente il credito** in relazione al quale sussistono **entrambi i seguenti requisiti:**

- **l'assenza, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo;**
- **l'impossibilità di riscontrare l'inesistenza mediante i controlli** di cui agli [articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973](#) e all'[articolo 54-bis D.P.R. 633/1972](#).

Nel tentativo di superare la **diatriba tra “credito inesistente” e “credito non spettante”** l'Agenzia delle entrate, nella [circolare AdE 31/E/2020](#), ha dichiarato **non rilevante “ai fini della violazione sopra richiamata la mera esposizione del credito in dichiarazione annuale”**.

A livello giurisprudenziale si rammenta peraltro che **la Corte di Cassazione ha assimilato le due fattispecie di credito inesistente e credito non spettante nell'ordinanza interlocutoria 29717/2020.**

I sub-emendamenti mirano ad **attenuare il regime sanzionatorio del credito R&S (vecchia e nuova disciplina), su due piani:**

- **prevedendo che la tempestiva consegna della certificazione contabile e della relazione tecnica all'Agenzia delle entrate nel corso dell'attività istruttoria comporti automaticamente, in caso di indebita fruizione, l'applicazione delle sanzioni per “credito non spettante”, pari al 30% del credito utilizzato ai sensi dell'[articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#); in caso di ricerca commissionata *extra-muros* il termine di presentazione della documentazione è esteso a sessanta giorni dalla richiesta;**
- **disponendo che il ricorso dell'Amministrazione finanziaria al parere tecnico del Mise comporti la presunzione dell'esistenza di obiettive condizioni di incertezza interpretativa e la conseguente disapplicazione delle sanzioni, ai sensi dell'[articolo 10, comma 3, L. 212/2000](#) (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) e dell'[articolo 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#).**

In caso di approvazione dell'emendamento ne deriverebbe che **le gravose sanzioni per “credito inesistente”, dal 100% al 200% del credito contestato con impossibilità di ricorrere alla definizione agevolata** prevista dagli [articoli 16, comma 3](#) e [17, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#), troverebbero applicazione **solo in caso di condotta fraudolenta**.

Resta inteso che tali modifiche non eviterebbero all'impresa beneficiaria di incorrere nel **reato di compensazione indebita superiore a 50.000 euro annui**, ex [articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#), bensì le consentirebbero **una riduzione della pena** da quella prevista per “credito inesistente” (da 18 mesi a 6 anni di reclusione) a **quella per “credito non spettante” (da 6 mesi a 2 anni di reclusione)**.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Familiari con residenza diversa: nessuna esenzione Imu

di **Fabio Garrini**

Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Per qualificare un immobile “**abitazione principale**” ai fini Imu, fruendo della conseguente esenzione, è necessario che detto immobile sia **residenza e domicilio dei componenti del nucleo familiare**; tale vincolo è operativo anche se i diversi immobili utilizzati dai familiari dovessero essere ubicati in comuni diversi.

Tale posizione, contraria alla tesi espressa dal ministero nella [circolare 3/DF/2012](#), si sta oggi **consolidando** nella giurisprudenza della cassazione.

I familiari

Ai fini Imu, sotto il profilo anagrafico, è richiesto il **duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica** nell'immobile per il quale si invocano le agevolazioni.

Dal 2020, la lettera b) dell'[articolo 1, comma 741, L. 160/19](#) stabilisce infatti che “*per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale **il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica **in immobili diversi situati nel territorio comunale**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare **si applicano per un solo immobile**”.*

Si tratta di una **formulazione sostanzialmente identica a quella contenuta nell'[articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011](#)** vigente dal 2012 al 2019.

Lo scopo di tale norma è quello di **evitare comportamenti elusivi** nell'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale.

Nella [circolare 3/DF/2012](#) il MEF si era espresso sul tema.

In particolare venne affermato che, mentre risulta regolamentato il caso di **abitazioni ubicate nell'ambito dello stesso comune**, secondo il dipartimento fiscale, ***“il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”***.

In altre parole, la seconda parte della norma richiamata, secondo il Mef, sarebbe una **specificazione della prima**, di fatto limitando il vincolo del nucleo familiare al caso in cui gli immobili per i quali viene invocata l'agevolazione dai coniugi si trovano nello **stesso comune**.

La questione viene però **letta da tempo in maniera diametralmente opposta dalla giurisprudenza di merito** e, recentemente, la questione è oggetto di una interpretazione che si sta consolidando anche in seno alla Corte di Cassazione.

La prima pronuncia in tal senso è la [sentenza n. 20130 del 24.09.2020](#), con la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto che, perché possa operare l'esenzione, **il possessore e il suo nucleo familiare** debbano non solo dimorare, ma anche **risiedere anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**; al contrario, quando i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono in immobili diversi, nessuna di queste abitazioni può beneficiare dell'agevolazione.

Analoga interpretazione viene riproposta anche nella **successiva** [sentenza n. 2194 del 01.02.2021](#) negando l'agevolazione ad una contribuente residente in un comune diverso rispetto a quello in cui risultava residente il marito.

Entrambe le sentenze non forniscono elaborate argomentazioni, che invece possono essere tratte da una più recente pronuncia: si tratta della [sentenza n. 17408 del 17.06.2021](#).

In tale ultimo documento viene fornita un'ampia disamina dell'agevolazione prevista per l'**abitazione principale** in relazione alla dimora dei familiari, mettendo a confronto la vecchia disciplina Ici con la più recente disciplina Imu.

Ai fini Imu, come noto, il **vincolo anagrafico** viene di molto irrobustito: è infatti richiesto il **duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica** nell'immobile per il quale si invocano le agevolazioni.

Per **abitazione principale** si deve intendere l'immobile nel quale **il possessore e il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

In altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto **collegare i benefici dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare** e, in secondo luogo, ha voluto **unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale**, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono

contemporaneamente.

Secondo la Cassazione, la norma regola solo il caso di **più immobili destinati ad abitazione principale nello stesso comune**: *“Se, ad esempio, nell’immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all’abitazione principale, **risiede e dimora solo uno dei coniugi** – non legalmente separati –, **poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi**”.*

Al contrario, affermando i giudici della Suprema Corte, non viene esplicitamente disciplinato il caso di immobili in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la **dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in differenti comuni**. I giudici dimostrano di ben conoscere il contenuto interpretativo della **circolare 3/DF/2012**, ma affermando **che tale documento non può assumere il rango di norma** e si tratta di una **interpretazione che di certo non può vincolare**.

Quindi, nel caso di **più abitazioni in comuni diversi**, deve applicarsi la **regola generale che impone la coincidenza nello stesso immobile di dimora e residenza di entrambi i coniugi**: *“il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), **non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari**, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare.”*

Diverso è il caso in cui vi sia stata una frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale **separazione di fatto**, che comporta una disgregazione del nucleo familiare: pertanto, l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale. La conseguenza è che, in tal caso, **ciascuno dei due coniugi potrà vantare il diritto a fruire delle agevolazioni sulla “propria” abitazione principale**.

La Cassazione apre però all’agevolazione anche al caso di separazione fisica tra i coniugi senza che vi sia una frattura del rapporto coniugale: *“non può escludersi che i due coniugi, ad esempio per **motivi di lavoro**, fissino in due differenti, e magari distanti, comuni la loro residenza e la loro dimora abituale. In siffatta evenienza (ed in assenza, ripetesì, di qualsivoglia deduzione e prova in ordine alla rottura del rapporto coniugale) dovrà accertarsi in quale di questi immobili si realizzi l’abitazione ‘principale’ del nucleo familiare, riconoscendo l’esenzione solo allo stesso.”*

In questo caso viene concessa comunque la possibilità di fruire dell’agevolazione per abitazione principale, ma **solo con riferimento ad uno degli immobili** abitati dai coniugi.

ACCERTAMENTO

Niente accertamento ai soci se il maggior utile non transita sul conto economico

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, **l'utile che non transita sul conto economico si presume non sia stato distribuito ai soci** e quindi è infondata la contestazione del fisco sul costo derivante dall'immobile della società, regolarmente registrata e fatturata, motivo per cui, nella specie, **non opera la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio ai soci.**

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 19442**, depositata ieri **8 luglio**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un **avviso di accertamento**, emesso **nei confronti del socio di una s.r.l.** con il quale gli veniva attribuito, in proporzione alla sua quota di partecipazione, un reddito derivante da **maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società.**

Detto atto veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale del contribuente, il quale **contestava di non essere stato messo al corrente dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio e che fosse stato indebitamente determinato nei suoi confronti un maggior reddito mai percepito.** Inoltre, rilevava l'errata valutazione della plusvalenza di un immobile ceduto che non teneva conto della rivalutazione del medesimo e che, peraltro, in seguito a tale cessione da parte della società, si erano evidenziate solo delle perdite.

Il ricorso veniva accolto ed i giudici dichiaravano l'inesistenza di irregolarità in capo alla società accertata, oltre che la mancanza di fondamento della distribuzione di utili extra-bilancio contestati al ricorrente.

Tuttavia, **la Commissione tributaria regionale della Lombardia, su appello**

dell'Amministrazione finanziaria, ribaltava l'esito del giudizio di primo grado e, pertanto, al fine di ottenere l'annullamento di quest'ultima sentenza, il contribuente proponeva **ricorso in Cassazione**. Questi censurava la sentenza di appello, tra gli altri motivi, per **violazione e falsa applicazione dell'articolo 38, comma 3, D.P.R. 600/73, dell'articolo 2727 cod. civ. e dell'articolo 115 cod. proc. civ.**

In particolare, **il ricorrente asseriva che i giudici di secondo grado avessero errato nel ritenere applicabile il principio giurisprudenziale concernente la presunzione di distribuzione di dividendi ai soci in caso di accertamento di ricavi occulti nei confronti di società a ristretta base sociale, in quanto nel caso di specie non potevano dirsi sussistenti utili extra-contabili.**

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **fondato il ricorso**.

Innanzitutto, i giudici di vertice hanno osservato che l'avviso emesso nei confronti del socio si basava sulla presunzione che la s.r.l., società a ristretta base partecipativa (di cui il ricorrente possedeva una quota societaria del 15%), avesse realizzato utili non contabilizzati, distribuiti ai soci in relazione alle rispettive quote. Tale presunzione era stata una applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui **nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati, viceversa, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti** (cfr., Cass. sent. 22.04.2009, n. 9519; Cass. sent. 16.03.2007, n. 6197).

Allo stesso tempo, la Suprema Corte ha rammentato che la menzionata giurisprudenza è altrettanto consolidata nell'affermare che **tale presunzione di distribuzione degli utili ai soci opera, non solo quando sia accertata la ristretta base sociale, ma anche quando sia altresì validamente accertata, a carico della società, la sussistenza di ricavi contabilizzati o non contabilizzati**: è questo il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai relativi dividendi, **a condizione, inoltre, che il reddito della società risulti accertato in maniera definitiva** (cfr., Cass. sent. 10.01.2013, n.441; Cass. sent. 31.01.2011, n. 2214).

Ebbene, a parere dei giudici di vertice, **«nel caso di specie non risulta accertato alcun utile di bilancio, talché risulta priva di fondamento la presunta distribuzione di utili extra-bilancio ai soci»**.

Era emerso, infatti, che **la contestazione dell'Ufficio riguardava semplicemente il costo fiscalmente riconosciuto da attribuire all'immobile ceduto dalla società quale plusvalenza imponibile** e dunque risultava confermata la tesi del ricorrente secondo cui il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile era pari al valore di bilancio così come rivalutato; rivalutazione di cui l'Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto.

Invero, solo **la rivalutazione dell'immobile (con l'iscrizione nello stato patrimoniale di una riserva da rivalutazione pari alla differenza tra il valore rivalutato e il valore iniziale) aveva determinato un utile tassato come dividendo in capo ai soci all'atto della distribuzione**.

«**Detto utile tuttavia** – ha concluso la Corte –, **evidenziato direttamente nello stato patrimoniale con l'iscrizione della relativa riserva, non era transitato nel conto economico, talché la tesi difensiva del ricorrente appare ampiamente condivisibile**».

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Limiti alla responsabilità tributaria del cessionario di un ramo d'azienda

di **Fabio Landuzzi**

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E DI AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La recente [Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18117/2021](#) ha affrontato il tema della **responsabilità del cessionario di un ramo di azienda** nell'ambito della disciplina regolata dall'[articolo 14 D.Lgs. 472/1997](#) ed ha proposto diversi spunti di interesse.

Uno di essi riguarda la circostanza in cui **oggetto del trasferimento** non sia l'intera azienda appartenente al cedente, bensì solamente **un ramo di azienda**.

I Giudici, dopo essersi soffermati sulla **nozione di ramo di azienda** e sulle caratteristiche che ne contraddistinguono l'esistenza (fra cui spicca, in particolare, l'**"autonomia funzionale" del ramo ceduto** e la sua idoneità all'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo), rivolgono l'attenzione al tema della eventuale **limitazione della responsabilità solidale del cessionario** rispetto al cedente, nello schema normativo regolato dall'[articolo 14](#), laddove l'oggetto del trasferimento non sia, appunto, l'intera azienda appartenente al cedente, bensì una sua partizione: ossia, un **ramo di azienda**.

È al riguardo di rilievo quanto la Suprema Corte afferma ricordando che, in caso di cessione di ramo di azienda, l'acquirente, ancorché **in presenza di una contabilità unitaria**, risponde, a norma dell'[articolo 2560 cod. civ.](#), dei **debiti pregressi** risultanti dai libri contabili obbligatori, sotto la **condizione che questi siano "inerenti" alla gestione del ramo d'azienda ceduto** (si veda **Cassazione, n. 13319/2015**).

Perciò, il **medesimo concetto di "inerenza"**, secondo l'Ordinanza in commento, deve allora **"caratterizzare l'obbligazione tributaria"**, di cui è chiamato a rispondere in solido anche il cessionario di un ramo di azienda, per le **violazioni commesse nel triennio** a decorrere dalla data di trasferimento del ramo, ma tenendo conto che la **responsabilità del cessionario** deve fondarsi **"sull'inerenza del debito al compendio acquistato"**.

In altri termini, la responsabilità non opererebbe *“per quelle obbligazioni pecuniarie che siano riconducibili ad altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente”*.

Di tale prova, come premesso, è **onerato il cessionario** chiamato a dimostrare la **non inerenza del debito** al ramo aziendale acquistato.

La Suprema Corte ha quindi accolto il motivo di opposizione eccepito dalla cessionaria, poiché il Giudice di seconde cure aveva **trascurato di valutare** se le obbligazioni tributarie reclamate dall'Amministrazione Finanziaria in capo alla cessionaria, fossero o meno **“inerenti” al ramo d'azienda** trasferito dalla cedente; di rilievo il fatto che, secondo il rinvio disposto dalla Suprema Corte, in prima battuta il Giudice del rinvio dovrà **valutare se si è in presenza o meno di un trasferimento di ramo di azienda** e, in caso affermativo, si dovrà accertare **la qualità e la quantità delle obbligazioni tributarie “inerenti”** al ramo d'azienda ceduto.

Occorre sottolineare, a scanso di equivoci, che la questione non va posta in termini di opponibilità all'Amministrazione Finanziaria di **patti negoziati tra le parti private** del contratto di trasferimento del ramo di azienda circa l'individuazione dei debiti tributari che possono, o non possono, gravare sul cessionario.

In altre parole, tali pattuizioni, che possono essere certamente efficaci fra le parti del contratto, **non spiegano effetti verso l'Amministrazione** se sono intese a limitare la responsabilità solidale del cessionario dell'azienda o del ramo di azienda; una responsabilità che la Cassazione definisce come **“solidale, dipendente, successiva”**

La questione si pone quindi sotto **un profilo differente**, poiché si tratta di verificare se i debiti tributari per i quali la responsabilità del cessionario viene invocata siano sorti **in relazione all'intero complesso aziendale**, oppure se essi siano **referiti all'attività di cui al singolo ramo di azienda** oggetto del trasferimento.

Nel caso di specie si trattava di **debiti per omessi versamenti di ritenute su retribuzioni** di lavoratori dipendenti, ed è stato precisato che possono *“trasmettersi al cessionario i debiti tributari (...) solo qualora, unitamente al ramo d'azienda ceduto, il cessionario abbia assunto anche dipendenti impiegati in quel complesso”*.

Diversamente, il cessionario **“non può diventare responsabile in solido di debiti tributari relativi ad elementi dell'azienda che non hanno formato oggetto di cessione, come appunto il caso delle ritenute Irpef di dipendenti che sono rimasti occupati presso l'azienda cedente”**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Itinerari in bici a Cortina d'Ampezzo

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

Gli **itinerari in bici a Cortina d'Ampezzo** non sono solo per veri esperti. In questo articolo ti parlerò di **5 percorsi con diversi livelli di difficoltà**, dal più facile al più difficile, che spero ti aiutino a scegliere quello più adatto alle tue capacità e alla tua voglia di pedalare.

1. **Pian De Loa:** itinerario con strada in gran parte asfaltata **adatto ai principianti**, con un'altitudine di 1.360 m, un dislivello di circa 155 m. ed una lunghezza di 6,7 km . Puoi **percorrerlo in mountain bike** o con **pedalata assistita**. Si parte da Cortina imboccando la strada dell'ex ferrovia **Cortina-Dobbiaco**, proseguendo verso **Fiames**. Giunti all'altezza di **Botestagno** si potranno ammirare i resti dell'omonimo Castello.
2. **Crepe di Cianderou:** **percorso mediamente facile** con un'altitudine di 1.780 m. è consigliato per le bici da corsa quindi mountain bike o e-bike. Crepe di Cianderou dista da Cortina 6 km, il tragitto è per metà asfaltato. Quando si giunge a **Sote** i Crepe de Cianderou si potrà godere di un meraviglioso panorama che si affaccia sulla **Valle del Boite**.
3. **Ciclabile Cortina-Cimabanche:** itinerario di **media difficoltà** giunge fino ad un'altitudine di 1.529 m e un dislivello di 318 mt. con 15 km di strada sterrata. Non è possibile percorrerlo con bici da corsa, ma è perfetto per la mountain bike. Arrivare a Cimabanche significherà immergersi in paesaggi meravigliosi che vale la pena vedere. Si potranno scattare foto durante il percorso tra laghetti, boschi in una natura da sogno.
4. **Cortina Dobbiaco:** itinerario con tempo di percorrenza di circa 2 ore con i suoi 27 km è definito di livello **medio-facile** con un dislivello di circa 270 m. Tragitto per il 90% su sterrati, adatto a mountain bike o e-bike. Durante il tragitto si incontreranno luoghi suggestivi e si avrà modo di vedere la **Chiesetta di Ospitale**, che risale al 1300. Passato il **Lago di Dobbiaco**, a 3 Km si raggiunge il centro del paese di Dobbiaco a 1.240 m. di altitudine.
5. **Da Cortina D'Ampezzo a Passo Giau:** un **valico alpino delle Dolomiti** che parte da Cortina d'Ampezzo a Passo Giau dove si possono godere incantevoli panorami. Il percorso Passo Giau è una delle mete preferite dagli appassionati di **bici da strada**, nota anche nelle tappe del **Giro d'Italia**. Alla partenza da Cortina l'altitudine è di 1.205 m fino a raggiungere quota di 2.225 m., il dislivello si snoda tra salite e tornanti e la lunghezza dell'itinerario è di 15,8 km.

Non importa se sei un neofita di itinerari in bici: come hai appena letto, a Cortina d'Ampezzo potrai scegliere quali **tragitti percorrere**. Ovviamente è importante pianificare tutto e sapere se la tua bici è adatta al percorso che vorrai fare.



Montagnetop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO